

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI TIROCINIO

Tra

L'ente Promotore ARAFORM s.r.l -P.I 02785190923, via Bandello 12, rappresentata dal Direttore. Dott. Massimo Castangia, nato a Cagliari il giorno 22 luglio 1960 e residente in Capoterra.

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, P.I., sede legale in viale San Pietro n. 10 Palazzo Bompiani in Sassari, di seguito definita, per brevità "Azienda", rappresentata dal Commissario Straordinario ff. Dott Antonio Lorenzo Spano

Premesso

- Che L'Ente opera nell'ambito della formazione professionale e ha avviato un corso di formazione per Operatori Socio Sanitari con autorizzazione come da Det. 26714/2152 del 21/07/2020; codice corso **24965/2020/ARAFORM/OSS1000/SASSARI/01.**
- Che il progetto didattico prevede 250 ore di tirocinio formativo da svolgere presso le strutture sanitarie;
- Che l'Ente intende far svolgere a n. 25 allievi del suddetto corso d'Intesa con L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, il tirocinio presso le strutture sanitarie di quest'ultima;
- Che le parti riconoscono la validità del tirocinio e si impegnano a portare a termine l'iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
- Che tutti gli allievi hanno svolto le ore obbligatorie di Primo Soccorso, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Rischi nelle abitazioni e Antincendio.

- Che l'Ente provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile professionale; la copertura assicurativa ha validità sul territorio nazionale se ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel progetto formativo di orientamento;
- Che il coordinamento delle attività di cui alla presente convenzione è in capo al Servizio delle Professioni Sanitarie della AOU di Sassari.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto Ospitante si impegna ad accogliere gli allievi del corso indicato in premessa mettendo a disposizione il personale utile a fornire supporto formativo, professionale e quanto necessario per lo svolgimento del Tirocinio.

Art. 2

Il tirocinio avrà inizio presumibilmente il 30 settembre 2021, per un totale di 250 ore per allievo. Orari e modalità di svolgimento saranno concordati tra l'Ente ed il Soggetto Ospitante in relazione alle esigenze organizzative, strutturali e contingenti di quest'ultimo. Si precisa, comunque, che i periodi suddetti potranno subire delle modifiche, dovute ad esigenze organizzative dei soggetti firmatari della presente convenzione;

Art. 3

L'esperienza si configura come esecuzione pratica degli apprendimenti presso strutture sanitarie; pertanto, agli allievi dovrà essere attribuita mansione coerente con il progetto formativo. L'attività svolta dagli allievi non costituisce rapporto di lavoro, di alcun tipo, tra Soggetto Ospitante e Tirocinante.

Art. 4

Il soggetto Ospitante s'impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature, materiali di consumo e organizzazione, nonché a nominare propri dipendenti e/o collaboratori con la funzione di referenti di

tirocinio-tutors aziendali per complessive n. 250 ore per allievo, ai fini della realizzazione dei programmi di tirocinio. Il personale del Soggetto Ospitante, incaricato di svolgere le funzioni di tutor aziendale, assicurerà la massima disponibilità nell'assistere il tirocinante nel suo percorso formativo, aiutandolo ad affrontare eventuali problematiche legate al tirocinio che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza.

L'Agenzia Formativa dovrà versare, a titolo di rimborso all'Azienda Ospedaliera Universitaria un compenso orario pari ad euro 1,20 (lordo onnicomprensivo), per ora/allievo che, per lo svolgimento di n. 250 ore di tirocinio per ciascun allievo, corrisponde all'importo totale di euro **7500,00** (settemilacinquecento/euro).

Art. 5

Per ciascun Tirocinante, inserito presso il Soggetto Ospitante, viene predisposta una scheda contenente:

- nominativo stagista;
- titolo del progetto e obiettivi

Art. 6

Il tirocinante è tenuto:

- ad osservare gli orari concordati e i regolamenti interni del Soggetto Ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in apporto alle mansioni e/o funzioni concordate;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e informazioni acquisiti durante lo svolgimento dello stage;

Art. 7

La presenza degli allievi verrà registrata mediante firma giornaliera apposta dagli stessi su apposito registro presenze. Il tutor provvederà alla contro firma di certificazione.

Art. 8

L'Agenzia formativa dichiara che i tirocinanti sono coperti da polizza assicurativa obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro INAIL pos. n° PAT 091552859 cod. INAIL Ditta: 13971839 Sede di Cagliari e da Assicurazione Infortuni e Responsabilità civile rischi diversi n° 5590140000900166 con decorrenza dal 26/04/2020 scadenza 26/04/2021; soggetta a rinnovo annuale - emessa dalla Vittoria Assicurazioni – Agenzia Cagliari – Pirri. In caso di incidente presso la sede del Tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Ente.

Art. 9

La realizzazione del Tirocinio non comporta, per il soggetto ospitante, alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura verso l'allievo, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 10

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, si impegnano a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 11

Le parti contraenti si impegnano, inoltre, ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. Le parti convenzionate concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gravino per quanto riguarda il tirocinante, sul soggetto ospitante, il quale fornisce idonea informativa sui rischi legati alla attività oggetto di convenzione.

Art. 12

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle Norme Nazionali e Regionali in materia di Formazione Professionale. Le eventuali spese di registrazione della presente Convenzione sono a carico della Araform S.r.l.

Art. 13

La risoluzione delle controversie tra le parti sarà d competenza del Foro di Sassari.

Sassari ,

**Per l'Azienda Ospedaliero
Universitaria
Il Commissario Straordinario f.f.
Dott. Antonio Lorenzo Spano**

**Agenzia Araform
Il Direttore
Dottor Massimo Castangia**